



CORPO FORESTALE VALDOSTANO
Comando Stazione di Aosta

Prot. 884 Posiz. VI-1-1
Data di arrivo 30-9-90


REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

NO

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
SERVIZI FORESTALI

Prot.n. 1350
Pos. VI-4/2

Aosta, li 16.3.1979



- A tutte le Stazioni Forestali
dipendenti
LORO SEDI

OGGETTO: Processi verbali di violazione alle leggi regionali e
sulla caccia e sulla pesca.-

Si richiama l'attenzione del personale forestale periferico a voler compilare con maggior scrupolosità i processi verbali di cui all'oggetto in quanto, sovente, essi giungono inesatti, mancanti delle generalità complete del contravventore e, in caso di notificazione per posta, della relativa ricevuta di ritorno, che deve sempre essere allegata al verbale da inviare a questi Servizi.

Si rammenta, altresì, che, a mente dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Pertanto il verbale, in caso di mancato pagamento immediato, dovrà riportare sull'intestazione le generalità complete di entrambe le persone ed essere loro notificato. Ciò al fine di evitare che l'autore materiale della violazione, in caso di mancato pagamento della relativa sanzione amministrativa, sfugga al pignoramento dei suoi beni facendosi dichiarare nullatenente dall'Ufficiale Giudiziario.

IL CAPO DEI SERVIZI FORESTALI
(Dr. Carlo LYABEL)

JV/lt

